



Prot. 3559/41p Roma, 1/08/2018

**CUP** F87D1700 0320007

#### CONTRATTO N. 353

#### CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA PER FORNITURA E POSA IN OPERA MERCI

L'anno 2018, il giorno 19 del mese di luglio, in Roma, Via Tuscolana 388, presso l'Istituto Statale di Istruzione Superiore Charles Darwin, sono presenti :

- per il medesimo l'Istituto Statale di Istruzione Superiore Charles Darwin, con sede in Roma, Via Tuscolana 388, cod. fiscale 96066250588 in seguito denominato "Istituto", il Dirigente Scolastico prof. Vincenzo Iannace e, quale Ufficiale erogante, la DSGA sig.ra Patrizia De Angelis;
- per l'impresa NTS80, con sede in Roma, Via Biagio Petrocelli 00173 cod. fiscale / partita Iva 13197421004, in seguito denominata "Ditta fornitrice" è presente il sig.. Luca dell'Armi in qualità di rappresentante legale e titolare; le parti, di comune accordo,

#### **Premesso**

Che in data 20/04/2018 l'istituto Charles Darwin è stato autorizzato con nota prot AOODGEFID/9889 – a realizzare/riqualificare e aggiornare, in chiave digitale, laboratori per lo sviluppo delle competenze di base nelle scuole del secondo ciclo di istruzione (lingue, matematica, scienze, ecc.) dotati di strumentazioni all'avanguardia e che favoriscano e potenzino l'apprendimento delle competenze chiave richieste dal mercato del lavoro; di euro 24.999,94 (Ventiquattromilano vecento no vantano ve/94);

- che al termine della procedura comparativa indetta ai sensi del D.L. 44/2001 e successive modifiche le condizioni offerte dall'Impresa NTS80 sono risultate le più rispondenti alle richieste, anche in relazione agli accertati requisiti di idoneità professionale e di capacità, così come richiesto dalla documentazione di gara;
- Tutto ciò premesso, con il presente Contratto, redatto in duplice originale ed a valere ad ogni effetto di Legge, le Parti, come sopra meglio individuate,

### convengono e stipulano quanto segue:

## Art. 1

### Premesse

Le premesse, l'allegato, la lettera di invito e l'offerta presentata dalla Ditta formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, che sostituisce, a tutti gli effetti, ogni precedente intesa verbale e/o scritta.

Art. 2 Oggetto La Ditta fornitrice si impegna alla fornitura e alla posa in opera i materiali e le attrezzature tutte indicate nell'allegato "Progetto" e all'illustrazione del software acquistato.

# Art. 3 Corrispettivo

Il corrispettivo complessivo dovuto alla Ditta fornitrice è forfettariamente determinato in **15.999,00 oltre IVA**, così come specificato nell'offerta presentata dalla Ditta fornitrice in data 12 luglio 2018. Il corrispettivo verrà liquidato e pagato a seguito di presentazione di fattura elettronica (Cod. Univoco Ufficio UFJ4NI) e dopo l'avvenuto positivo collaudo di tutta la fornitura da parte di personale che verrà all'uopo nominato da entrambe le parti.

### Art. 4 Termini

Le parti, considerato quanto esposto in premessa, convengono espressamente che la la consegna e posa in opera di tutti i materiali dovranno essere effettuati entro e non oltre la data del 30 ottobre 2018.

Le operazioni di collaudo dovranno risultare positivamente concluse, e quindi con l'avvenuta realizzazione e perfezionamento di tutte le opere e forniture che dovessero risultare precedentemente mancanti, difettose o difformi da quanto richiesto, entro e non oltre la data improrogabilmente fissata per il 15 novembre 2018.

Successivamente all'avvenuto positivo collaudo la Ditta fornitrice presenterà la propria fattura, come previsto dal precedente art. 3, in modo da permettere all'Istituto committente di provvedere al pagamento nelle modalità e nei tempi previsti per provvedere all'inserimento dei dati e delle spese contabili negli ambienti predisposti (GPU-FSER) dall'Autorità di Gestione PON 2014-2020

## Art. 5 Penalità

Le parti convengono espressamente che in caso di mancato rispetto del termine del 30 ottobre 2018 previsto nel primo comma del precedente art. 4 del presente contratto per la consegna e posa in opera di tutti i materiali alla Ditta fornitrice verrà addebitata una penalità pari a Euro 100,00 (dicesi euro cento,00) per ogni giorno di ritardo, a decorrere dal 1 novembre 2018, penalità da detrarre dal corrispettivo spettante alla medesima Ditta fornitrice.

Le parti altresì convengono espressamente che in caso di mancato rispetto del termine del 15 novembre 2018 previsto nel secondo comma del precedente art. 4 del presente contratto per la positiva conclusione delle operazioni di collaudo, la penalità da addebitare alla Ditta fornitrice dovrà essere calcolata in misura di Euro 800,00 (dicesi euro ottocento,00) per ogni giorno di ritardo, a decorrere dal 16 novembre 2018, penalità da detrarre dal corrispettivo spettante alla medesima Ditta fornitrice.

# Art. 6 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Per i pagamenti di cui al precedente articolo e per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2010. N. 136, l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge. L'aggiudicatario si impegna a:

- utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;

riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all'incarico, il codice identificativo di gara (CIG Z00242976A) comunicato;

• rispettare ogni obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato in questa sede.

# Art. 7 Obblighi dell'esecutore del contratto

L'affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente contratto, lettera di invito, offerta e piano di lavoro approvato dall'Istituto Scolastico, secondo le condizioni, modalità e termini ivi contenute senza aver diritto ad alcun compenso ulteriore oltre il corrispettivo di cui all'art. 5.

Sono a carico dell'affidatario, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'espletamento delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto adempimento delle obbligazioni previste.

L'affidatario si obbliga ad eseguire le attività a "perfetta regola d'arte" e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni, anche di tecniche e di sicurezza vigenti e di quelle eventualmente emanate nel corso della durata contrattuale.

L'affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente contratto le norme di cui al D.Lgs del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

L'affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara e garantisce che tutte le risorse impiegate nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto sono dotate di idonea copertura assicurativa per danni riportati nell'esecuzione delle prestazioni in tutti i luoghi in cui si svolgerà la stessa.

L'affidatario si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti delle persone che a qualsiasi titolo collaborano alla realizzazione dei beni e servizi previsti dal presente contratti, i rispettivi CCNL di categoria, provvedendo, altresì, al versamento dei contributi assicurativi di legge, esonerando completamente l'Istituto Scolastico da ogni e qualsiasi responsabilità per danni prodotti a terzi in dipendenza di attività espletate in relazione al presente contratto.

L'affidatario si impegna a mantenere, durante l'esecuzione del contratto, un costante raccordo con l'Istituto Scolastico, e a collaborare al raggiungimento degli obiettivi che quest'ultimo ha, in qualità di beneficiario del PON "Per la Scuola: Competenze e Ambienti per l'apprendimento".

Si impegna, altresì, a fornire dati e informazioni utili affinché l'Istituto Scolastico sia in grado di rispondere a richieste ed istanze nei confronti dell'Autorità di Gestione del PON "Per la Scuola: Competenze e Ambienti per l'apprendimento".

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, potrà dar luogo al risarcimento di ogni danno nei confronti dell'Istituto Scolastico, e nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto, ai sensi del presente contratto.

# Art. 8 Proprietà dei prodotti e servizi forniti

L'Istituto Scolastico acquisisce la titolarità esclusiva dei prodotti e servizi forniti, a seguito del presente contratto. Pertanto, potrà disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiali.

L'aggiudicatario dovrà espressamente fare richiesta per iscritto all'Istituto Scolastico per l'utilizzo dei suddetti prodotti/servizi. L'Istituto Scolastico, a fronte di tale richiesta, potrà o meno autorizzare l'utilizzo dei suddetti prodotti e/o servizi da parte dell'affidatario del servizio oggetto del presente contratto.

## Art. 9 Cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto.

# Art. 10 Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, artt 13 e 14 del regolamento (EE) 2016/679 del Parlamento Europeo in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente atto esecutivo circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione dell'atto medesimo.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto esecutivo sono esatti e corrispondono al vero. Con il presente atto, le parti eseguiranno il trattamento dei dati necessari all'esecuzione del contratto stesso., in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal medesimo decreto.

## Art. 11 Definizione delle controversie

I termini e le prescrizioni contenuti nel presente disciplinare operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Ente appaltante della costituzione in mora del professionista.

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla liquidazione dei compensi previsti dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in via bonaria saranno, differiti al foro di Roma. E' esclusa la clausola arbitrale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IISS Charles Darwin

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Vincenzo Iannace)

Documento firmato digitalmente ai sensi del cd C.A.D. e norme ad esso connesse

NTS80
Legale rappresentante
(sig. Luca dell'Armi)
NTS80
Ampinistratore Unico

uca Del Armi

DSGA (Patrizia De Angelis)

Documento firmato digitalmente ai sensi del
cd C.A.D. e norme ad esso connesse

La Ditta fornitrice NTS80, in persona del legale rappresentante Luca dell'Armi, dichiara di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, secondo comma, del codice civile in tema di clausole vessatorie, le clausole di cui all'art. 4, in relazione ai termini, all'art.5, in relazione alle penalità a carico della ditta fornitrice in caso di ritardi, , all'art.6, in relazione obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, , all'art.7, in relazione obblighi dell'esecutore del contratto, e all'art.8, in relazione alle proprietà dei prodotti e servizi forniti, e all'art. 9 in relazione alla cessione del contratto.